SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 224/L

LEGGE 4 ottobre 2007, n. **183.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.

LEGGE 4 ottobre 2007, n. **184.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

07G0198-199

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 ottobre 2007.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, «Regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice elettrica a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

2. Le presenti disposizioni non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Per l'installazione di gruppi elettrogeni in tali ambiti, le presenti disposizioni costituiscono utili criteri di riferimento.

Art. 2.

Disposizioni per le installazioni esistenti

1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in regola con la previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento.

Art. 3.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e dei beni, gli impianti di cui all'art. 1 sono realizzati in modo da:

a) evitare la fuoriuscita accidentale di carburante;

b) limitare, in caso di incendio o esplosione, danni alle persone ed ai beni;

c) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 4.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 5.

Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere costruiti secondo la legislazione vigente e le norme di buona tecnica.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia dal Ministero dell'interno con particolare riferimento a:

circolare del Ministero dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA;

circolare del Ministero dell'interno 8 luglio 2003, n. 12.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE DI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA ACCOPPIATI A MACCHINA GENERATRICE ELETTRICA O A MACCHINA OPERATRICE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ CIVILI, INDUSTRIALI, AGRICOLE, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZI

TITOLO I

GENERALITÀ

1. *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si definisce:

a) capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

b) carburante di alimentazione:

liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di origine vegetale;

gassoso;

c) condotte di adduzione del carburante: insieme di tubazioni rigide e flessibili, curve, raccordi ed accessori, uniti fra loro per la distribuzione del carburante, conformi alla normativa vigente;

d) involucro metallico: cofanatura di protezione entro la quale è installato il gruppo elettrogeno e relativi accessori, normalmente per funzionamento all'esterno, ma installabile anche all'interno di locali di cui al titolo II della presente regola tecnica. La cofanatura può avere anche funzione di riduzione delle emissioni acustiche;

e) gruppo o gruppo elettrogeno: complesso derivante dall'accoppiamento di un motore a combustione interna con un generatore di energia elettrica o macchina operatrice; può essere di tipo fisso, rimovibile e mobile;

f) gruppo elettrogeno mobile: gruppo montato su carrello, automezzo o altro mezzo mobile destinato ad utilizzo temporaneo;

g) installazione rimovibile: gruppo di tipo non fisso e non mobile, facilmente disinstallabile;

h) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito purché privi di pareti comuni;

i) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;

l) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;

m) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra né interrato;

n) normativa vigente: disposizioni stabilite dalle direttive comunitarie, normative nazionali di recepimento di direttive comunitarie, normative nazionali, norme tecniche europee armonizzate per le quali vengono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea o, in loro assenza, documenti europei di armonizzazione, norme europee, norme nazionali o internazionali;

o) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;

p) potenza: potenza elettrica espressa in kW, disponibile ai morsetti del generatore. La potenza è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione del gruppo;

q) serbatoio: recipiente idoneo al contenimento del carburante;

r) serbatoio incorporato: serbatoio per carburanti non gassosi, montato a bordo gruppo;

s) serbatoio di servizio: serbatoio per carburanti non gassosi, alternativo al serbatoio incorporato, posto nello stesso locale del gruppo elettrogeno;

t) serbatoio di deposito: serbatoio costituente il deposito per il contenimento del carburante;

u) sistema di contenimento: sistema che impedisce lo spargimento del carburante contenuto all'interno del serbatoio incorporato o di servizio. Il sistema può essere realizzato con bacini o vasche sottostanti il serbatoio o anche utilizzando serbatoi con doppia parete;

v) sistema di rabbocco: sistema automatico che consente il trasferimento del carburante dal serbatoio di deposito al serbatoio incorporato o a quello di servizio durante il normale funzionamento del gruppo.

TITOLO II

INSTALLAZIONE GRUPPI

Capo I

GENERALITÀ

1. *Luoghi di installazione dei gruppi.*

1.1. I gruppi possono essere installati:

a) all'aperto;

b) in locali esterni;

c) in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.

2. *Disposizioni comuni.*

2.1. I gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati in locali ai piani fuori terra.

2.2. Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C o a gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8 è consentita l'ubicazione al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento.

2.3. Per i gruppi alimentati a G.P.L. è consentita l'installazione nei locali fuori terra non comunicanti con locali interrati.

2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore a 24 m possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con carburanti liquidi di categoria C; in questo caso l'eventuale serbatoio incorporato o di servizio deve avere una capacità non superiore a 120 l. Gli impianti alimentati a gas di rete o metano o gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8, possono essere installati sul terrazzo più elevato degli edifici suddetti o su terrazzi intermedi, aventi caratteristiche di spazio scoperto, con esclusione delle superfici aggettanti.

2.5. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, con particolare riferimento alle attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1982, n. 98, l'installazione di impianti alimentati con carburante di tipo gassoso o liquido di categoria A o B è consentita esclusivamente in locali non sottostanti e non contigui ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone.

2.6. Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del carburante contenuto nei suddetti serbatoi. Qualora non sia previsto il serbatoio

incorporato o di servizio, deve comunque essere realizzato un bacino di contenimento o una vasca di raccolta che circoscriva il gruppo elettrogeno, con capacità di almeno 120 l.

2.7. Nello stesso locale possono essere sistemati due o più gruppi purché la potenza complessiva massima non risulti superiore a 2.500 kW.

2.8. Nel locale ove sono installati uno o più gruppi alimentati con carburante di categoria C è consentita la coesistenza di impianti di produzione di calore alimentati con combustibile di categoria C, a condizione che i serbatoi incorporati o di servizio dei gruppi non superino complessivamente 120 l.

Le distanze laterali tra i gruppi e gli impianti di produzione di calore devono essere quelle indicate dai fabbricanti delle rispettive macchine per la effettuazione della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque non inferiori a 0,60 m.

Capo II

INSTALLAZIONE ALL'APERTO

1. Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una distanza non inferiore a 3 m da depositi di sostanze combustibili, fatta eccezione per quelli destinati ad alimentare le installazioni stesse fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza interne relative ai depositi di G.P.L. I gruppi installati all'aperto, in luogo avente le caratteristiche di spazio scoperto, devono essere costruiti per tale tipo di installazione oppure adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici secondo quanto stabilito dal costruttore.

2. I gruppi devono essere contornati da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo di incendio.

3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura dell'edificio, i gruppi devono poggiare su strutture, portanti e separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

Capo III

INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI

1. I locali devono essere ad uso esclusivo del gruppo e dei relativi accessori e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco ovvero classe A1, $A1_{FL}$, $A1_{L}$ ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2005, n. 73. Inoltre, essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti dal titolo II, capo I.

2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al capo IV, comma 1, lettera *c)*; le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al capo IV, comma 1, lettera *f)*.

3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura dell'edificio, i gruppi devono poggiare su strutture portanti e separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120.

4. L'accesso ai locali esterni può avvenire, oltre che direttamente dall'esterno, anche dai locali comuni interni del fabbricato servito, secondo le modalità previste nel successivo capo IV, comma 1, lettera *d)*.

Capo IV

INSTALLAZIONE IN FABBRICATI O STRUTTURE DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO

1. Il locale deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Attestazione.

1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta.

2. Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale dove è installato il gruppo; è ammesso che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in cui sono installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici; deve avere larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al precedente capoverso.

3. Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di 0,60 m, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a 0,50 m.

b) Strutture.

1. Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco di almeno R/REI-EI 120.

c) Dimensioni.

1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sottotrave.

2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e dei relativi accessori e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonché le distanze tra i gruppi installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore del gruppo.

d) Accesso e comunicazioni.

1. L'accesso al locale può avvenire:

direttamente dall'esterno da spazio scoperto;

tramite disimpegno aerato dall'esterno con aperture di aerazione non inferiori a 0,30 m^2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine antincendio, oppure a mezzo di condotto realizzato in materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,10 m^2 atto a conseguire una adeguata ventilazione del locale di disimpegno. La struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 60';

da intercapedini antincendio per l'accesso esclusivo al locale stesso e ad eventuali locali accessori, nelle quali non è consentita l'installazione di apparecchiature di qualsiasi tipo;

2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria dell'edificio, per impianti installati in edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, nonché alle attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 indicati nel decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1982, n. 98, o edifici aventi altezza antincendio superiore a 24 m, l'accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del locale stesso.

3. Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra, a servizio del gruppo.

e) Porte.

1. Le porte del locale devono essere apribili verso l'esterno, incombustibili e munite di congegno di auto-chiusura. Quelle che si aprono verso i locali di cui alla precedente lettera *d)*, punto e 3, devono essere REI 120.

f) Ventilazione.

1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al capo IV, comma 1, lettera *a)*, devono avere una superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,10 m^2 per impianti di potenza elettrica fino a 400 kW; per gli impianti di potenza elettrica superiore a 400 kW, la superficie minima è calcolata come segue: 12,5 cm^2 per ogni kW di potenza elettrica installata. Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%.

2. Per gruppi alimentati a G.P.L., la superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento.

TITOLO III

GRUPPI

Capo I

GENERALITÀ

1.1. Marcatura CE.

1. Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità; in tal caso l'utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.

2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.

.

Capo II

ALIMENTAZIONE DEI MOTORI

Sezione I

Alimentazione a gas

1.1. Alimentazione.

1. L'alimentazione del gruppo elettrogeno può avvenire da deposito gas, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione; la pressione di alimentazione non deve superare il valore di 50 kPa.

1.2. Dispositivi esterni di intercettazione.

1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalata.

2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando elettrico e ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas in caso di emergenza.

3. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all'esterno del locale gruppo elettrogeno.

1.3. Tubazioni.

a) Impianto interno.

1. L'impianto interno di alimentazione deve essere realizzato in acciaio e posizionato a vista; in caso di attraversamento di muri deve essere posto in guaina sigillata verso la parete interna del locale.

2. Esso non deve presentare prese libere.

b) Prove di tenuta.

1. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione interna del gas, si deve verificarne accuratamente la tenuta; l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione pari almeno al doppio della pressione normale di esercizio.

2. Tale prova deve essere estesa sia alla tubazione rigida che alla tubazione flessibile.

c) Tubazioni flessibili.

1. Il collegamento tra gruppo elettrogeno e terminale dell'impianto di alimentazione dovrà essere realizzato con un tratto di tubo metallico flessibile, con caratteristiche adeguate alla pressione di esercizio.

1.4. Regolatori di pressione.

1. I regolatori di pressione, sistemati all'interno del locale, possono essere muniti di valvole di sicurezza. Se muniti di valvole di sicurezza, queste devono avere un tubo di sfogo con l'estremità posta all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria.

1.5. Dispositivi di sicurezza.

1. L'installazione deve prevedere almeno i seguenti dispositivi:

a) un dispositivo automatico di arresto del motore, per bassa o alta pressione del gas di alimentazione;

b) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che deve comandare l'intercettazione del gas all'esterno del locale;

c) un dispositivo di arresto del gas a motore fermo.

Sezione II

Alimentazione a carburante liquido

1.1. Sistema di alimentazione.

1. Il gruppo può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. L'alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.

1.2. Serbatoio incorporato.

1. Ciascun motore non può avere più di un serbatoio incorporato anche diviso in più setti; il serbatoio deve essere saldamente ancorato all'intelaiatura, protetto contro urti, vibrazioni e calore.

2. La capacità del serbatoio incorporato non può eccedere i 2.500 l nel caso di carburante di categoria C; nel caso di alimentazione con carburante di categoria A o B, la capacità del serbatoio non può eccedere i 120 l.

1.3. Serbatoio di servizio.

1. La capacità del serbatoio di servizio, realizzato con materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 l per carburanti di categoria C e 120 l per carburanti di categoria A o B.

1.4. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio.

1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito.

Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 l, installati nella volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacità dei medesimi.

Quando il gruppo è alimentato con carburante di categoria C da serbatoio incorporato di capacità inferiore a 120 l, il rifornimento del serbatoio è consentito con recipienti portatili del tipo approvato secondo la vigente normativa.

1.5. Capacità complessiva dei serbatoi interni al locale di installazione.

1. La capacità complessiva dei serbatoi incorporati o di servizio installati all'interno del locale in cui sono ubicati i gruppi, non può essere superiore a 2500 l. nel caso di carburante di categoria C o 120 l. nel caso di carburante di categoria A o B.

1.6. Serbatoi di deposito.

1. Per i serbatoi, interrati o fuori terra, all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 2005, n. 116.

2. I serbatoi di deposito di carburante delle categorie A e B non possono essere sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione di detti serbatoi è disciplinata dalle norme di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 1934, n. 228.

1.7. Dispositivi di controllo del flusso del carburante.

1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota uguale o inferiore a quella del gruppo, i serbatoi incorporati o di servizio devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di deposito. Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e non presentare impedimenti al naturale deflusso verso il serbatoio di deposito.

2. Inoltre, il sistema di rabbocco dei serbatoi incorporati o di servizio, deve essere munito dei seguenti dispositivi di sicurezza che intervengono automaticamente quando il livello del carburante nei suddetti serbatoi supera quello massimo consentito:

a) dispositivo di intercettazione del flusso;

b) dispositivo di arresto delle pompe di alimentazione;

c) dispositivo di allarme ottico e acustico.

3. Tali dispositivi devono intervenire anche in caso di versamento di liquidi nel sistema di contenimento; in alternativa tale sistema può prevedere una condotta di deflusso verso il serbatoio di deposito, o altro serbatoio di analoga capacità, priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e che non presenti impedimenti al naturale deflusso.

4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o alimentazione esterno e/o serbatoio di servizio, deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione del flusso di carburante, in posizione esterna al locale, con comando facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.

Le tubazioni esterne al locale devono essere in metallo.

5. Nel caso il serbatoio di deposito sia ad una quota maggiore di quella del gruppo, il sistema di contenimento deve essere in grado di raccogliere le perdite provenienti da qualsiasi punto all'interno del locale di installazione dei gruppi.

In caso di versamento del carburante nel sistema di contenimento devono automaticamente intervenire i seguenti dispositivi di sicurezza:

a) intercettazione del flusso di carburante in un punto esterno al locale;

b) arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;

c) allarme ottico ed acustico esterno al locale.

Al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza, in posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non devono essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature elettriche.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. *Sistemi di scarico dei gas combusti.*

1.1. Varie.

1. Le precisazioni del presente paragrafo si riferiscono allo scarico dei gas di combustione da portare fuori del locale: essi devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo. Il convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di scarico sia posto a distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota non inferiore a tre metri sul piano praticabile.

1.2. Protezioni delle tubazioni.

a) le tubazioni all'interno del locale devono essere protette con materiali coibenti;

b) le tubazioni devono essere adeguatamente protette o schermate per la protezione delle persone da contatti accidentali;

c) i materiali per la coibentazione e la protezione devono essere di classe 0 ovvero classe A1, $A1_{FL}$, $A1_{L}$ di reazione al fuoco.

2. *Impianti.*

1. Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo che del locale di installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza del gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e deve anche attivare il dispositivo di sezionamento esterno dei circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassissima tensione di sicurezza.

3. *Mezzi di estinzione portatili.*

1. Deve essere prevista l'installazione in posizione segnalata e facilmente raggiungibile di estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113 B-C con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 kg.

2. Il numero di estintori deve essere:

a) uno per installazioni di gruppi di potenza fino a 400 kW;

b) due per potenze fino a 800 kW;

c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato a polvere avente carica nominale non minore di 50 kg e capacità estinguente pari a A-B1 per potenze superiori a 800 kW.

4. *Segnaletica di sicurezza.*

1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi essenziali che necessitano della continuità di esercizio, devono essere chiaramente segnalati.

07A09284

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 15 ottobre 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Fai scopa on line».

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 25 giugno 2007, recante integrazioni e modifiche alle misure per la regolamentazione a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Fai scopa on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Fai scopa on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Fai scopa on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Fai scopa on line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata - composta da due distinti turni di gioco («Turno 1» e «Turno 2») sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita da un tavolo da gioco ove sono rappresentate:

a) nella parte superiore destra: il dorso delle quattro carte de «le carte sul tavolo»;

b) nella parte centrale destra: il dorso delle tre carte del giocatore denominate «le tue carte», ognuna contraddistinta dalla scritta «Premio»;

c) nella parte sinistra: una sezione riportante l'indicazione del Turno in svolgimento della giocata e dell'importo dell'eventuale vincita;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, per ognuno dei turni di gioco;nella scoperta, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, de «le tue carte» e de «Le carte sul tavolo»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Fai scopa on line», pari ad euro 70.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Per ognuno dei turni di gioco si devono scoprire «Le carte sul tavolo» e «Le tue carte». Per ciascun turno, se il valore di una de «Le tue carte» corrisponde alla somma dei valori de «Le carte sul tavolo», si fa scopa e si vince l'importo corrispondente alla carta vincente. La vincita complessiva è data dalla somma dei premi vinti nei singoli turni. La «stella» vale zero, l'asso vale 1, il fante 8, il cavallo 9 ed il re 10.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

per ogni turno, selezionando «le carte sul tavolo» e «le tue carte» per visualizzarne l'esito;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 960.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 960.000 giocate, ammonta ad euro 1.208.500,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 160.000 premi di € 2,00;

n. 55.000 premi di € 5,00;

n. 15.000 premi di € 10,00;

n. 9.000 premi di € 20,00;

n. 3.500 premi di € 50,00;

n. 200 premi di € 100,00;

n. 25 premi di € 250,00;

n. 11 premi di € 500,00;

n. 5 premi di € 750,00;

n. 3 premi di € 1.000,00;

n. 1 premio di € 70.000,00.

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000 sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario 56/D 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Banca Intesa con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 260

07A09321

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sintex 91 Soc. coop. a r.l.», in Avigliano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la cooperativa «Sintex 91 Soc. coop. a r.l.», con sede in Avigliano (Potenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Morrone Guerino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 giugno 2007 con la quale il dott. Morrone Guerino rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Calace Rosa, nata a Pignola (Potenza), il 4 settembre 1963, con studio in Pignola (Potenza) a via Lazio n. 24, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Sintex 91 Soc. coop. a r.l.», con sede in Avigliano (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003 in sostituzione del dott. Morrone Guerino dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09271

DECRETO 25 settembre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci», in Falconara Albanese - località Fabiano di Torremezzo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 2005 con il quale la cooperativa «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci», con sede in Falconara Albanese - località Fabiano di Torremezzo (Cosenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Marcello Guarnieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 luglio 2007 con la quale l'avv. Marcello Guarnieri rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Algieri nato a Acri (Cosenza) l'11 luglio 1967, residente in Acri (Cosenza) a via G. Matteotti Str. B, n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di servizi e di consumo a r.l. Baia degli Aranci», con sede in Falconara Albanese - località Fabiano di Torremezzo (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 7 novembre 2005 in sostituzione dell'avv. Marcello Guarnieri dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A09272

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Legge n. 208/1998 - Studi di fattibilità: definanziamenti ed utilizzo delle economie. (Deliberazione n. 84/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, autorizza la spesa complessiva di 6.300,774 milioni di euro (12.200 miliardi di lire) per il periodo 1999-2004;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 208/1998, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 2.324,06 milioni di euro (4.500 miliardi di lire) dei quali 516,46 milioni di euro (1.000 miliardi di lire) assegnati al Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 1.807,60 milioni di euro (3.500 miliardi di lire) attribuiti alle Intese istituzionali di programma per opere di completamento e, in misura non superiore al 3% delle risorse disponibili, per il finanziamento di studi di fattibilità nella percentuale del 50% del costo relativo;

Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni meridionali l'importo complessivo di 44,89 milioni di euro (86,928 miliardi di lire) destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni stesse, attribuendo alla Regione siciliana l'importo complessivo di 8.331.000 euro (16,132 miliardi di lire);

Viste le note n. 9072 e 12762, rispettivamente, in data 19 settembre 2006 e 12 giugno 2007 con le quali la Regione siciliana rappresenta l'opportunità di procedere al definanziamento di otto studi di fattibilità, in quanto gli enti attuatori non hanno attivato le procedure di gara per l'affidamento, nonostante per cinque di essi sia trascorso da tempo il termine imposto per la definizione degli stessi, e posto che per tre è anche venuto meno il requisito dell'attualità;

Vista la successiva nota 17 luglio 2007, n. 15355, con la quale la Regione siciliana ha specificato i motivi della mancanza dell'attualità di tre dei menzionati studi di fattibilità, in particolare precisando che l'intervento relativo all'aeroporto di Comiso è stato finanziato nell'ambito del POR Sicilia ed è in corso di realizzazione e che l'intervento relativo alla funivia Trapani - Erice risulta realizzato, mentre per l'intervento attinente alla «Realizzazione sede espansione Biblioteca centrale della Regione siciliana» la stessa Biblioteca regionale, di concerto con l'assessorato regionale ai beni culturali, ha ritenuto economicamente non conveniente l'ampliamento dei locali su cui verte lo studio di cui si propone il definanziamento;

Considerato che la Regione siciliana, con la detta nota 19 settembre 2006, n. 9072, ha altresì chiesto che l'importo complessivo in definanziamento, pari a 1.275.648,85 euro, possa essere utilizzato nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma a suo tempo stipulata tra il Governo e la stessa regione;

Vista la nota del Ministro delle sviluppo economico 2 agosto 2007, n. 0013091 concernente la detta proposta regionale;

Ritenuto di disporre le revoche di finanziamento degli otto studi di fattibilità di cui alle note sopra menzionate;

Delibera:

1. Sono definanziati gli studi di fattibilità riportati nell'elenco allegato, che forma parte integrante della presente delibera, proposti dalla Regione siciliana e finanziati, nella misura del 50%, a carico delle risorse della legge n. 208/1998.

2. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, pari a 1.275.648,54 euro, vengono attribuite alle Intese istituzionali di programma stipulate con la suddetta Regione per essere riallocate sulla base dei criteri di cui alla delibera n. 106/1999.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente
PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2007
Uffcio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 258

ALLEGATO

Titolo	Ente Attuatore	Importo complessivo	
		euro	lire
Adeguamento accessibilità al distretto turistico Prov. di Trapani. Recupero e valorizzazione patrimonio storico archeologico.	Soprintendenza beni culturali Trapani	258.228,45	500.000.000
Funivia Trapani Erice	Provincia Regionale Trapani	92.962,24	180.000.000
Interventi in materia di recupero rifiuti - Impianti per trattamento rifiuti e rottamazione autoveicoli	Provincia Regionale Palermo	51.645,69	100.000.000
Recupero delle aree di cava dismesse - Bonifica risanamento aree degradate, creazione discariche controllate e aree attrezzate per tempo libero.	Provincia Regionale Enna	41.316,55	80.000.000
Valorizzazione e fruizione dei beni naturali e paesaggistici zona sud Provincia di Siracusa	Provincia Regionale Siracusa	191.089,05	370.000.000
Riqualificazione urbana e territoriale - Risanamento urbano periferia, ciclo acqua - Riqualificazione coste, valorizzazione patrimonio archeologico, realizzazione aeroporto.	Comune di Gela	206.582,76	400.000.000
Aeroporto di Comiso	Assessorato Regionale Turismo - Dipartimento Trasporti	123.949,66	240.000.000
Realizzazione sede di espansione biblioteca regionale nei Palazzi Geraci e Belmonte Riso. Attivazione catalogo regionale beni librari. Biblioteca Centrale della Regione Siciliana.	Assessorato Beni Culturali - Biblioteca Regionale di Palermo	309.874,14	600.000.000
		1.275.648,54	2.470.000.000

07A09270

DETERMINAZIONE 4 ottobre 2007.

Schema di convenzione unica tra concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. e società di progetto BRE.BE.MI. S.p.a. (Deliberazione n. 109/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca disposizioni in

tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la citata legge n. 296/2006, che all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e di altre due autostrade lombarde vengano trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e che venga appositamente costituito in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la segreteria di questo comitato il nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione — all'ordine del giorno della seduta di questo comitato — dello schema di convenzione tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la società di progetto BRE.BE.MI. S.p.A.;

Visto il parere del NARS, che nella seduta del 16 maggio 2007 si è espresso favorevolmente in merito alla rispondenza della suindicata convenzione al dettato della delibera n. 1/2007 e alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato a detta delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

Considerato che l'ANAS, con bando del 21 dicembre 2001, ha indetto licitazione privata per l'affidamento in concessione — ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera *b)*, e dell'art. 37 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni — della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione del predetto collegamento autostradale sulla base del progetto preliminare presentato dalla BRE.BE.MI. S.p.A., individuata quale promotore ai sensi della citata legge, indicando in euro 756.000.000 il costo dell'investimento, di cui euro 679.548.000 per lavori, corrispondente, come si evince dal confronto con gli altri documenti, al costo di realizzazione dell'opera al lordo delle spese generali e al netto dei presumibili ribassi, pari al 25% sui lavori a base d'asta e al 10% sulle spese generali;

Considerato che la procedura così attivata si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva all'ATI BRE.-BE.MI. S.p.A. ed altri (mandataria BRE.BE.MI. S.p.A.), effettuata con disposizione del Presidente dell'ANAS 10 giugno 2003, n. 100, e che la relativa convenzione di concessione con ANAS S.p.A. è stata stipulata il 24 luglio 2003 ed è stata approvata con decreto interministeriale 16 ottobre 2003;

Considerato che nel frattempo con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), questo comitato — ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 — ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 riporta — nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», tra i «Sistemi stradali e autostradali» — l'infrastruttura denominata «Asse autostradale medio padano Brescia-Milano - Passante di Mestre» con un costo di euro 2.737.222.000 e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, include tra i «Corridoi autostradali e stradali» il «collegamento autostradale Milano-Brescia (Brebemi)»;

Considerato che l'intervento è altresì compreso nel Contratto di programma ANAS 2003-2005, sul quale questo comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2005), per un importo di «progetto», al lordo cioè dei presumibili ribassi d'asta, di euro 866.185.000;

Considerato che, con delibera 29 luglio 2005, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263/2005), questo comitato ha approvato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il progetto preliminare del collegamento in questione, prendendo atto che al costo complessivo dell'opera — quantificato dall'ANAS, al lordo dei citati presumibili ribassi d'asta, in circa euro 866.185.000 — erano da aggiungere circa ulteriori euro 714.000.000 per oneri di affiancamento alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona, per oneri connessi alle prescrizioni della commissione speciale VIA e della regione Lombardia, nonché per maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento normativo e dei costi dei materiali di costruzione e fissando quindi in euro 1.580.000.000 il «limite di spesa» dell'intervento;

Considerato che, nell'occasione, questo comitato demandava al Ministero delle infrastrutture, d'intesa con la Regione interessata, di predisporre una relazione istruttoria nella quale esporre dettagliatamente le categorie di «sovraccosti», soffermandosi in particolare sulla recepibilità delle richieste avanzate in sede istruttoria dai vari soggetti interessati e sulla differibilità di alcuni degli interventi e misure proposti, nonché verificando quali — tra le opere viabilistiche accessorie e le altre misure da considerare improcrastinabili — presentassero un'autonomia che ne consentisse la realizzazione a cura di soggetto diverso dalla concessionaria;

Considerato che con delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166/2006), questo comitato prendeva atto dei contenuti della relazione sui «sovraccosti» come sopra registrati, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione Lombardia in esito al mandato conferito con la citata delibera n. 93/2005, e prendeva altresì atto degli sviluppi della questione, quantificando in euro 1.235.170.000 il costo complessivo dell'opera — inclusivo dei sovraccosti, ma al netto dei ribassi originariamente stimati ed applicati anche sul costo dei lavori aggiuntivi — e confermando comunque in euro 1.580.000.000 il «limite di spesa» dell'intervento;

Considerato che, nella citata delibera n. 142/2005, questo comitato disponeva che l'ANAS redigesse un piano economico-finanziario nel quale individuare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell'intervento, prevedendo che il Ministero predetto sottoponesse a questo comitato stesso le linee generali del predetto piano prima dell'approvazione del medesimo, da effettuare con le procedure di rito;

Considerato che il progetto definitivo dell'opera dovrà essere sottoposto a questo comitato ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e che in tale occasione si potrà procedere ad una puntuale ricostruzione dell'evoluzione del costo dell'opera, assumendo a riferimento il costo considerato in sede di indizione della citata licitazione privata, e ad approfondire i criteri in base ai quali è stato redatto l'elenco di opere di cui all'allegato *M*) allo schema di convenzione, nonché a verificare che le opere complementari che in base alle prescrizioni dettate da questo stesso comitato con la citata delibera n. 93/2005 vengono ad assumere caratteristiche autostradali, e segnatamente la «variante di Liscate» ed il tratto iniziale dall'ex s.s. 11 al raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, abbiano formato oggetto di adeguata valutazione ai fini ambientali;

Considerato che, a quanto specificato nelle premesse dello schema di convenzione unica all'esame, ai sensi della citata legge n. 296/2006, è stata costituita tra ANAS S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.A. la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e che, con nota 17 maggio 2007, consegnata in seduta, detta società ha precisato che il costo totale delle opere integrate per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria AV/AC ammonta ad euro 350.000.000, ripartiti, in misura paritaria, tra il concessionario autostradale e RFI e che, al netto dei presunti ribassi d'asta sui lavori, l'importo a carico di quest'ultima è quantificabile in euro 158.000.000;

Considerato che, con delibera del 17 maggio 2007, n. 24, questo comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sullo schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Società di Progetto BRE.BE.MI. S.p.A.;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi in ordine alla citata delibera, con particolare riferimento alla mancata emanazione dei disciplinari per la predisposizione del sistema di contabilità analitica di cui alle delibere n. 1 e 39 del 2007, all'esistenza di un possibile contrasto con la normativa nazionale e comunitaria dell'eventuale affidamento diretto al concessionario della realizzazione del c.d. Arco di Tem, nonché all'effettiva disponibilità della necessaria copertura finanziaria della quota a carico di RFI S.p.a.;

Considerato che la segreteria di questo comitato, dopo aver trasmesso le controdeduzioni a tali rilievi fornite dal Ministero delle infrastrutture ed a seguito delle valutazioni istruttorie dell'organo di controllo, ha proceduto in accordo con il predetto Ministero, al ritiro della menzionata delibera, nel presupposto che la rilevanza dell'investimento e la specificità della situazione richiedessero maggiori approfondimenti e precisazioni da parte dell'amministrazione proponente;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture con nota del 24 settembre 2007, prot. n. 12553, ha fornito ulteriori precisazioni, in ordine alle motivazioni poste a base di alcune clausole convenzionali;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta è emersa l'esigenza che il Ministro delle infrastrutture, quale organo vigilante, asseveri che l'importo dei lavori complementari affidati alla BRE.BE.MI. S.p.a., non supera il limite del 50% dell'importo delle opere iniziali oggetto della concessione, così come fissato dall'art. 147 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

Considerato che nella stessa seduta il Ministro delle infrastrutture nel prendere atto della relazione illustrata dal rappresentante della regione Lombardia, nonché della lettera dell'ANAS S.p.a. e della relazione della Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a., entrambe acquisite agli atti, conferma — assumendosene la responsabilità — che l'importo dei lavori complementari affidati alla BRE.BE.MI. S.p.a non supera il 50% dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione, riservandosi di produrre una nota integrativa in merito;

Ritenuto alla luce delle citate, argomentate precisazioni di cui alla nota del Ministro delle infrastrutture del 24 settembre 2007, prot. n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante, di dover confermare i contenuti della delibera 17 maggio 2007, n. 24;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture, che precisa — tra l'altro — che i fondi a carico di RFI per la realizzazione delle suddette opere interferenti con la linea AV/AC sono stati individuati a valere sulle risorse recate dalla legge finanziaria 2007 ed in via di contrattualizzazione nel nuovo contratto di programma 2007-2011 con la predetta società, che si riserva di sottoporre prossimamente a questo comitato;

Prende atto

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la società di progetto BRE.BE.MI. S.p.A. ed in particolare prende atto:

che la società di progetto BRE.BE.MI. S.p.A., costituita in data 10 marzo 2004, è subentrata, ai sensi dell'art. 3 della citata convenzione in data 24 luglio 2003 e dell'art. 37-*quinquies* della legge n. 109/1994, all'ATI BRE.BE.MI. S.p.A. ed altri nel rapporto di concessione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione medesima;

che la convenzione regola la progettazione, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale diretto a pedaggio che collega Brescia a Milano con prolungamento senza soluzione di continuità sulla viabilità d'accesso alla città di Milano, ripartendo il traffico sulle principali direttrici d'ingresso alla metropoli nel quadrante est;

che nelle premesse della convenzione, lettera *x)*, si precisa che «gli importi dei lavori complementari conseguenti alle prescrizioni intervenute, ed approvate dal CIPE nella richiamata delibera n. 93/2005, risultano contenuti nei limiti di cui all'art. 147 del decreto legislativo 163 del 2006 e, ai sensi del medesimo articolo, possono essere affidati al concessionario»;

che la scadenza della concessione è fissata dopo 19 anni e 6 mesi dall'entrata in esercizio del collegamento autostradale, ovvero al 30 giugno 2032;

che il costo del collegamento autostradale è indicato nelle premesse della convenzione in euro 1.511.000.000 ai quali sono da aggiungere euro 175.000.000 a carico di RFI, mentre nella relazione al piano finanziario i costi di costruzione sono indicati pari ad euro 1.596.000.000 lordi e ad euro 1.205.000.000 al netto dell'ipotizzato ribasso d'asta (attualmente stimato nella minore percentuale del 20%) e della quota a carico di RFI pari a euro 158.000.000, al netto del presumibile ribasso d'asta;

che il piano finanziario allegato, che è parte integrante della convenzione, prevede il completo ammortamento dell'opera dopo 40 anni di gestione ovvero nel 2052;

che alla scadenza della concessione è previsto un valore di subentro pari ad euro 920.000.000;

che lo schema di convenzione, al punto 3.12, impegna il concessionario ad affidare ad imprese terze, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, i lavori e le opere di cui all'allegato *M)* allo schema stesso, richiamato in premessa, e che include gran parte degli interventi interessati dagli incrementi di costo registrati dopo l'espletamento della licitazione privata per un totale di euro 398.063.470,90, mentre per le altre opere e lavori è in facoltà del concessionario procedere all'esecuzione direttamente o tramite i soci della società di progetto entro il tetto della percentuale del 70%;

che il citato schema di convenzione, in relazione all'indispensabilità della contestuale entrata in esercizio del collegamento autostradale in questione e del c.d. «Arco di Tem», attribuisce al concedente la facoltà di affidare al concessionario, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, la progettazione e/o la realizzazione di detto «Arco di Tem», nonché la relativa gestione sino alla data del subentro della concessionaria del sistema tangenziale esterno di Milano (Tem) e con corrispondente previsione di riequilibrio del piano economico-finanziario (art. 21-*bis*. 3) ovvero la facoltà di procedere a tale affidamento anche indipendentemente dalla realizzazione della citata tangenziale qualora la convenzione avente ad oggetto la concessione della Tem non sia stata ancora sottoscritta alla data di approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale all'esame (art. 21-*bis*. 4);

Delibera:

1. È valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la Società di progetto BRE.BE.MI. S.p.A., alla luce della nota di precisazioni formulate dal Ministro delle infrastrutture con la citata nota del 24 settembre 2007, n. 12553, che allegata alla presente delibera ne forma parte integrante.

2. Resta fermo che la stesura definitiva della convenzione dovrà essere adeguata alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:

a) all'art. 5, punto 5.4, della convenzione va prevista la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito,

nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;

b) l'art. 11 della convenzione deve essere integrato in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario;

c) il livello iniziale della tariffa deve essere fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione;

d) devono essere precisati i valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale;

e) gli investimenti realizzati successivamente all'entrata in esercizio della prima tratta autostradale oggetto della convenzione dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della delibera n. 1/2007;

f) il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti previsti dalla convenzione in oggetto deve essere definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili.

3. L'iter di approvazione della convenzione potrà concludersi con la prevista emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture, da effettuare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, solo allorché il predetto Ministro delle infrastrutture avrà verificato l'effettiva disponibilità, nell'ambito dello stipulando Contratto di programma 2007-2011 con RFI S.p.A. con cui finalizzare le risorse della legge finanziaria 2007, della necessaria copertura della quota di costo posta a carico della società per le opere risolutive delle interferenze tra la nuova autostrada e la linea AV/AC.

Il decreto di cui sopra riporterà anche una clausola che subordini l'esercizio della facoltà riconosciuta al concessionario dagli articoli 21-*bis*. 3 e 21-*bis*. 4 ad esplicita autorizzazione dei Ministri concertanti, da rilasciare previa presentazione del piano economico-finanziario rivisitato in modo da assicurarne il riequilibrio in relazione al costo aggiuntivo di realizzazione e gestione del suddetto «Arco di Tem».

Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 252

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

ALLEGATO

Prot. n. 12553 Roma, 24 settembre 2007

RELAZIONE

Oggetto: convenzioni uniche CA.L./Pedemontana lombarda - C.A.L./Bre.Be.Mi. - Anas /Asti-Cuneo. Appunto in vista delle deliberazioni del CIPE del 28 settembre 2007.

Con proprie deliberazioni nn. 23, 24 e 29 del 2007 il CIPE aveva approvato gli schemi di convenzione unica indicati in oggetto.

Le deliberazioni erano state inviate alla Corte dei conti per la registrazione. In quella sede la Corte ha mosso dei rilievi cui, d'intesa, il Ministero delle infrastrutture e la segreteria del CIPE hanno replicato.

Successivamente le medesime deliberazioni sono state ritirate, perché il CIPE avesse modo di deliberare nuovamente al riguardo, potendo nell'occasione far constare direttamente e più dettagliatamente una serie di precisazioni idonee a dare atto, anche nei riguardi della Corte dei conti, in occasione del successivo nuovo iter di registrazione, di una piena ed adeguata consapevolezza di alcuni aspetti inerenti i temi oggetto di deliberazione.

Ai fini ora richiamati, si esprimono le seguenti considerazioni, con la proposta della loro approvazione da parte del CIPE quale parte integrante delle nuove deliberazioni che si assumeranno nella seduta del 28 settembre 2007. Se del caso, i testi delle deliberazioni introduttivamente richiamate, e che saranno sottoposti a nuova deliberazione nella seduta da ultimo citata, potranno essere integrati nella stretta misura occorrente e sulla scorta delle osservazioni che seguono.

A) Linee guida.

La questione interessa, in eguale misura, le tre convenzioni indicate in oggetto.

Si potrebbe dubitare del fatto che ANAS S.p.a. e C.A.L. S.p.a. potesse confrontarsi con le concessionarie, allo scopo di negoziare e confezionare le convenzioni ed i relativi piani economico-finanziari, senza prima attendere l'approvazione, con decreto interministeriale dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, delle c.d. «linee guida» previste dalla direttiva CIPE approvata con deliberazione del comitato n. 1/2007 (v. punti 3.3 e 3.12 della direttiva citata), rimasta inalterata *in parte qua* anche dopo la successiva deliberazione CIPE n. 39/2007. Ciò, in particolare, perché si potrebbe dubitare della possibilità di verificare, altrimenti, l'effettiva applicazione della «metodologia del costo medio ponderato del capitale», pure contemplata dalla citata direttiva.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

1) In ordine al primo aspetto, le delibere CIPE nn. 1/2007 e 39/2007, in materia di regolazione economica del settore autostradale, prevedono che ANAS S.p.a. predisponga appositi «disciplinari» finalizzati a regolamentare il sistema di contabilità analitica, l'allocazione delle spese generali e l'ammissibilità massima dei costi.

Peraltro, le medesime deliberazioni stabiliscono dettagliatamente le modalità di determinazione delle grandezze essenziali dei piani economico-finanziari, come l'individuazione dei costi ammissibili, la remunerazione del capitale, l'applicazione della formula tariffaria, l'aggiornamento del piano finanziario, le modalità di recupero delle componenti economiche e l'allocazione dei rischi.

Conseguentemente, i citati «disciplinari» non possono introdurre nuove norme, rispetto a quelle già esistenti ed introdotte peraltro con fonti di rango superiore, bensì essenzialmente possono stabilire procedure operative per assicurare attuazione alle disposizioni precettive contenute nelle leggi, nelle deliberazioni CIPE e nei testi convenzionali. Perciò, in ordine alla loro rilevanza rispetto alle convenzioni in argomento, non può non convenirsi sul fatto che tali «disciplinari» costituiscono piuttosto un *posterius*, non già un *prius*, per la formulazione dei piani economico-finanziari inerenti le predette convenzioni.

Ne consegue che, nella misura in cui i piani economico-finanziari annessi agli atti unici convenzionali risultano aderenti alle prescrizioni delle delibere CIPE, gli stessi non necessitano di modifiche in rapporto ai contenuti degli emanandi «disciplinari».

Pertanto, la mancata approvazione - allo stato - delle «linee guida» non incide sui contenuti del piani economico-finanziari delle società concessionarie.

Le c.d. «linee guida», del resto, non si propongono di stabilire direttamente principi per la predisposizione dei piani economico-finanziari ma, piuttosto, di introdurre procedure di monitoraggio e controllo sulla gestione e sul rispetto degli obblighi convenzionali.

Quanto sopra vale anche con riferimento alla determinazione del livello di remunerazione del capitale investito, per quale la direttiva CIPE ha previsto il ricorso alla metodologia del costo medio ponderato del capitale (wacc).

Sotto altro e concorrente aspetto, vi è da considerare altresì che i punti 3.3 e 3.12 della direttiva di cui alla delibera CIPE n. 1/2007 (rimasti inalterati anche a seguito della delibera CIPE n. 39/2007) recitano in forma tale da non pretendere che le c.d. «linee guida» entrino necessariamente in vigore prima della sottoscrizione delle convenzioni uniche e dei relativi piani economico-finanziari. Non si dimentichi, del resto, che al momento e nella maggioranza dei casi le convenzioni uniche riguardano concessioni già in essere, rispetto alle quali il loro perfezionamento è occasionato solo da un aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari.

Ad ogni modo, lo schema delle linee guida è proprio in questi giorni all'esame del NARS, per il parere di rito nei riguardi del CIPE.

Le considerazioni che precedono potrebbero formare oggetto, in forma sintetica, di un apposito «considerato» da introdurre nei preamboli degli schemi delle tre deliberazioni da sottoporre nuovamente al voto del CIPE nella seduta del 28 settembre 2007.

2) In ordine al secondo aspetto, la congrua remunerazione degli investimenti per le nuove opere è stata determinata in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE n. 11/2007.

In particolare, è stato assunto un valore del costo medio ponderato del capitale che contempla il costo del capitale di terzi, al tasso corrente di mercato ed il costo del capitale proprio che riflette il grado di rischio tipico del settore.

Il costo medio ponderato del capitale è stato assunto al lordo dell'effetto fiscale.

Le misurazioni complessivamente eseguite hanno condotto ad un valore del costo medio ponderato del capitale tale da assicurare il raggiungimento di un livello adeguato del tasso interno di rendimento degli azionisti.

B) Pedemontana Lombarda e c.d. Arco di Tem.

I due temi riguardano le convenzioni già approvate con delibere CIPE numeri 23 e 24 del 2007.

1) In ordine al primo, relativamente alla possibile questione di massima se le opere assegnate al concessionario debbano essere quantificate nel loro costo complessivo e se delle opere, qualora quantificate nel loro costo complessivo, debbano essere corredate dal piano economico-finanziario, con riferimento ai secondi lotti delle tangenziali di Corno e di Varese, che rientrano nel quadro economico complessivo ma non sono inseriti nel piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione unica, è opportuno precisare quanto segue.

Il CIPE con la delibera n. 77 del 29 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2006), di approvazione del progetto preliminare, ha, sotto l'aspetto finanziario, preso atto:

che il suddetto piano (il piano predisposto dalla Pedemontana Lombarda S.p.a. e presentato al CIPE nel marzo 2006), che viene qui assunto quale documento indicativo delle modalità di copertura del costo dell'opera e che dovrà essere poi approvato dai Ministeri competenti nelle forme di rito, presuppone un contributo pubblico a fondo perduto di 2.750 Meuro, da erogare a stato avanzamento lavori, pari al 60,31% del costo dell'opera e desunto in termini differenziali tra il fabbisogno complessivo, il capitale di debito reperibile dal progetto e l'ammontare di equity versato dai soci al fine di garantire al progetto e agli azionisti un adeguato rendimento del capitale investito;

che è stata sviluppata anche una versione di piano finanziario limitata al lotto funzionale «tratta autostradale A9-Cesano Moderno-A51 e prime parti delle tangenziali di Varese e Como» del costo complessivo di 2.326,535 Meuro (al netto della citata percentuale dell'11% sui lavori per presumibile ribasso d'asta), cui corrisponde una previsione di contributo a fondo perduto di 1.205 Meuro, pari al 51,79% del fabbisogno finanziario complessivo;

e prescritto che:

(Punto 2.1) L'atto convenzionale in questione (nuova convenzione Concedente-Pedemontana Lombarda S.p.a.) definirà gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario e potrà prevedere anche una realizzazione per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorità alla realizzazione delle tangenziali di Como e di Varese.

(Punto 2.2) I Ministri competenti potranno procedere all'approvazione del nuovo atto convenzionale e dei relativi allegati solo allorché il contributo a carico dello Stato, nei termini indicati nella «presa d'atto» o nella minore entità che risulti necessaria a seguito di accertate o sopravvenute disponibilità o a seguito dell'ottimizzazione del quadro economico, potrà essere disposto con apposito provvedimento legislativo.

Pertanto, proprio in ottemperanza alle suddette prescrizioni e in ragione dell'attuale impegno finanziario dello Stato, limitato all'ammontare del contributo pubblico definito dai provvedimenti legislativi di cui all'art. 7 dello schema di convenzione, concedente e concessionario sono addivenuti al piano economico-finanziario allegato allo schema di convenzione che prevede una realizzazione per tratte funzionali, con il seguente ordine di priorità:

1° lotto della tangenziale di Como (2,4 km) e relative opere connesse;

1° lotto della tangenziale di Varese (4,8 km) e relative opere connesse;

asse trasversale da Cassano Magnago a Osio Sotto/Dalmine (Lotti A, B1, B2, C, D pari a 65,7 km).

La realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e di Varese (di lunghezza pari, rispettivamente, a 6,6 km e a 5,8 km) è pertanto subordinata a successive disponibilità finanziarie da disporre con appositi provvedimenti legislativi. In tal caso concedente e concessionario procederanno d'intesa al riequilibrio del piano economico finanziario.

La dinamica sopra rappresentata delinea una procedura di working in progress, ossia di realizzazione delle opere per stralci funzionali.

Tale metodologia operativa risulta pienamente coerente sia con i principi generali di efficienza e di buona amministrazione sia con quelli delle prescrizioni della delibera CIPE del 2006.

È opportuno inoltre specificare che le opere inserite nel piano economico finanziario garantiscono piena funzionalità al collegamento autostradale in quanto è prevista la realizzazione completa della tratta principale da Bergamo a Malpensa e dei due lotti prioritari delle tangenziali di Como e di Varese, che rappresentano le tratte più rilevanti dei due sistemi tangenziali urbani (vedi cartografia allegata *sub* 1).

Va da ultimo precisato che l'intervento risulta attualmente in fase di progetto preliminare. Si rende pertanto necessario una nuova approvazione dell'opera da parte del CIPE sulla base del progetto definitivo il quale, come è noto, costituisce anche parametro di riferimento per la quantificazione della spesa a carico del concessionario.

Ne consegue che ogni variazione agli elementi di spesa e/o al testo di convenzione dovesse nel frattempo ritenersi necessaria, potrà essere contemplata nel nuovo atto convenzionale da redigere in occasione dell'esame, da parte del CIPE, del progetto definitivo.

2) Per quanto attiene la realizzazione del c.d. Arco di Tem, non si deve dubitare del fatto che la sua menzione nell'accordo convenzionale con Bre.Be.Mi. S.p.a. possa valere ad eludere le norme comunitarie in tema di selezione dei concessionari né quelle interne in materia di copertura di oneri per realizzazioni infrastrutturali future.

Al riguardo, invero, occorre evidenziare che Bre.Be.Mi. S.p.a. sin dall'origine della sua concessione era obbligata ad assicurare (quanto all'innesto nel Capoluogo Lombardo) il collegamento alla viabilità locale mediante la realizzazione di due bracci di innesto alla S.P. Rivoltana e alla s.p. Cassanese, così come si evince dalla cartografia qui allegata *sub* 2. Pertanto, l'esecuzione di una tratta di adduzione (c.d. arco, inteso come arco di collegamento con le strade provinciali preesistenti) era già contemplata nel progetto posto a base di gara.

Tale previsione è stata successivamente superata dalla prospettiva di realizzare, mediante procedura di project financing, la tangenziale est esterna di Milano: intervento infrastrutturale, questo, da affidare ad altro ed autonomo concessionario scelto con gara, nel rispetto dei principi posti in materia dalle fonti comunitarie.

Si è posto quindi il problema di un coordinamento degli interventi per assicurare la funzionalità dell'intera rete, e ciò per la sola ed esclusiva eventualità (possibile in astratto ma altamente improbabile allo stato) che Tem (Tangenziale est Milano), nel suo insieme, non venga eseguita affatto, ovvero non risulti eseguita nel tratto a cavallo delle due strade provinciali sopra citate, nel momento in cui l'infrastruttura Bre.Be.Mi. giunga ad un grado di esecuzione tale da imporre l'innesto in queste due provinciali.

Sul punto il CIPE, in sede di approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale Brescia-Milano (delibera n. 93 del 29 luglio 2005), aveva previsto che:

«Per quanto concerne la relazione tra il collegamento autostradale Brescia - Milano e la tangenziale est esterna, si prescrive che al momento dell 'avvio dei lavori della Brescia Milano, ANAS [oggi C.A.L. S.p.a., subentrata ad ANAS S.p.a. nelle funzioni di concedente] dovrà garantire la realizzazione anche dell'arco di tangenziale est esterna e delle opere ad esso connesse.

Tale schema, con la variante di Liscate, e con la riqualificazione e il potenziamento della s.p. 14 e s.p. 13, sono indispensabili per evitare pesantissimi fenomeni di congestione derivanti dal recapito della nuova autostrada Brescia Milano sulla rete della viabilità secondaria della provincia di Milano.

ANAS in qualità di concedente dovrà garantire che la prescrizione sia posta in atto definendo modalità realizzative e di gestione nell'arco di tangenziale che si dovesse rendere necessario anticipare, rispetto all'effettiva attivazione della concessione della tangenziale, al fine di garantire la contemporanea realizzazione con i lavori della Brescia Milano.».

Analoga disposizione è contenuta nella delibera CIPE del 29 luglio 2005, di approvazione del progetto preliminare della tangenziale esterna di Milano.

Ciò posto, è evidente che, nel caso di specie, non c'è esigenza di prevedere una apposita copertura finanziaria per l'arco in questione atteso che:

viene realizzato un arco diverso solo morfologicamente rispetto a quello originario;

la realizzazione dello stesso da parte della società Bre.Be.Mi. è soltanto una pura eventualità;

qualora il costo dell'opera fosse stato incluso, fin da ora, nel piano economico-finanziario, si sarebbe giunti all'effetto paradossale di prevedere un incremento tariffario accollando all'utenza, in via anticipata, un onere connesso ad un intervento meramente «eventuale».

Sempre in relazione al tema riguardante il c.d. arco di Tem, si deve escludere che la soluzione prefigurata possa sospettarsi di un aggiramento della normativa comunitaria in materia di assegnazione di appalti pubblici, e ciò perché:

l'eventuale affidamento dell'arco di Tem a Bre.Be.Mi. - come testualmente previsto nello schema di convenzione - dovrà in ogni caso avvenire «nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente»;

«l'esercizio della facoltà riconosciuta al concedente (...) è subordinato ad esplicita autorizzazione del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da rilasciare previa presentazione del piano economico finanziario rivisitalo in modo da assicurare il riequilibrio in relazione al costo aggiuntivo di realizzazione e gestione del cosiddetto arco di Tem» (periodo che verrebbe introdotto nella versione definitiva della convenzione, in recepimento di quanto disposto dal CIPE nella delibera del 17 maggio 2007).

Dai contenuti dell'art. 21-*bis* sopra richiamati emerge dunque che:

con la convenzione di concessione non viene affidata in concessione a Bre.Be.Mi. la realizzazione del c.d. arco di Tem;

detto affidamento costituisce una mera eventualità;

l'aver previsto tale eventualità, pertanto, non identifica in alcun modo né la volontà di C.A.L. di non procedere all'affidamento della concessione di Tem mediante gara pubblica, né la volontà di disporre fin da ora a favore di Bre.Be.Mi. l'esecuzione e la gestione del c.d. arco di Tem.

Ove il concedente dovesse optare per l'esercizio della facoltà che si riserva in contratto, l'affidamento:

dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

dovrà comunque essere preventivamente autorizzalo dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Può essere opportuno, comunque, che la quantificazione del costo dell'intervento, ammontante, nel totale netto, ad euro 147.756,08 ed individuata dalla concedente C.A.L. S.p.a., venga indicata in un apposito «considerato» della deliberazione CIPE di approvazione dello schema di convenzione.

C) Interferenza autostrada-linea AV/CV.

Sempre relativamente allo schema di convenzione C.A.L./ Bre.Be.Mi., è opportuno ricordare che il CIPE ha ormai approvato lo schema di contratto di programma RFI 2007-2007 parte investimenti, che la relativa deliberazione è già stata registrata dalla Corte dei conti (registro n. 5, foglio n. 134, del 18 settembre 2007) e che il testo negoziale è attualmente in Parlamento per il parere di rito da parte delle competenti commissioni.

Questo schema di contratto contempla gli interventi ferroviari, e la previsione delle corrispondenti risorse necessarie, riguardanti la quota di opere ferroviarie che attengono a tale interferenza.

Al momento della replica ai rilievi mossi al riguardo dalla Corte dei conti (ossia alla data del 2 agosto 2007) ovviamente non si era in grado di fornire la pienezza di tali informazioni.

Oggi, invece, lo scenario è arricchito dalla esistenza di uno schema di contratto di programma RFI non soltanto già approvato dal CIPE e conosciuto dalla Corte dei conti ma altresì inoltrato al Parlamento per il parere.

Si può precisare che negli allegati che formano parte integrante di tale schema di contratto (Tabella b04) risulta annoverato lo stanziamento di 155 Meuro che, al netto di eventuali ribassi d'asta, vale a fronteggiare gli oneri di realizzazione, a tempo debito, dell'interferenza ferroviaria in argomento.

DI PIETRO

07A09132

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Mantova, nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2007, per interventi informatici.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Mantova ha comunicato, con nota n. 2313 dcl 17 settembre 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2007, per interventi informatici.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 28 luglio 2007 prot. n. 2023/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 29 ottobre 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A09320

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 ottobre 2007.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per i *referendum* propositivi della regione Valle d'Aosta sulle proposte di leggi regionali di iniziativa popolare n. 138 (Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 139 (Disposizioni per l'elezione diretta della giunta regionale della Valle d'Aosta), n. 140 (Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3) - (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 141 (Disposizioni per favorire l'equilibrio della rappresentanza tra i generi nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta) e n. 147 (Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo presidio ospedaliero regionale), indetti per il giorno 18 novembre 2007. (Deliberazione n. 161/07/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 25 ottobre 2007;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Valle d'Aosta 25 giugno 2003, n. 19, recante «Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del *referendum* propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale» ed, in particolare, gli articoli 13 e seguenti;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 240 dell'8 giugno 2007, recante «Indizione del *referendum* propositivo, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 138, recante "Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta". Convocazione degli elettori.»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 241 dell'8 giugno 2007, recante «Indizione del *referendum* propositivo, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 139, recante "Disposizioni per l'elezione diretta della giunta regionale della Valle d'Aosta". Convocazione degli elettori.»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 242 dell'8 giugno 2007, recante «Indizione del *referendum* propositivo, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 140, recante "Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta)". Convocazione degli elettori.»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 243 dell'8 giugno 2007, recante «Indizione del *referendum* propositivo, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 141, recante "Disposizioni per favorire l'equilibrio della rappresentanza tra i generi nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta". Convocazione degli elettori.»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 244 dell'8 giugno 2007, recante «Indizione del *referendum* propositivo, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 147, recante "Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo presidio ospedaliero regionale". Convocazione degli elettori.»;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai *referendum* propositivi regionali ex art. 13, della legge della regione Valle d'Aosta 25 giugno 2003, n. 19 sulle proposte di leggi regionali di iniziativa popolare rispettivamente n. 138 (Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 139 (Disposizioni per l'elezione diretta della giunta regionale della Valle d'Aosta), n. 140 (Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 141 (Disposizioni per favorire l'equilibrio della rappresentanza tra i generi nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) e n. 147 (Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo presidio ospedaliero regionale), fissati per il giorno 18 novembre 2007, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 18 novembre 2007.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa autorità: www.agcom.it

Roma, 25 ottobre 2007

Il presidente f.f.: INNOCENZI BOTTI

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

07A09283

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2007.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e Tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative ai *referendum* propositivi della Valle d'Aosta sulle proposte di leggi regionali di iniziativa popolare rispettivamente n. 138 (Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 139 (Disposizioni per l'elezione diretta della giunta regionale della Valle d'Aosta), n. 140 (Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 - Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), n. 141 (Disposizioni per favorire l'equilibrio della rappresentanza tra i generi nelle elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta) e n. 147 (Disposizioni per la realizzazione di un unico e nuovo presidio ospedaliero regionale), indetti per il giorno 18 novembre 2007.

IL PRESIDENTE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

a) visto lo statuto della Valle d'Aosta (d'ora in avanti: Valle), approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

b) vista la legge della Valle, 25 giugno 2003, n. 19, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del *referendum* propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale»;

c) visti i decreti del presidente della giunta regionale della Valle dell'8 giugno 2007, con i quali si indicono per il giorno 18 novembre 2007 i *referendum* propositivi su cinque proposte di legge regionale di iniziativa popolare;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione autonoma della Valle per il 18 novembre 2007 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della Valle, salvo quanto previsto, per le trasmissioni a diffusione nazionale, al comma 3 del presente articolo ed al successivo art. 4. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa è comunicata alla RAI, sino alle ore 24 dell'ultimo giorno di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. Gli eventuali sostenitori dell'indicazione di astensione dal voto sono equiparati ai contrari quanto alla ripartizione del tempo. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Nelle trasmissioni a diffusione nazionale, ogni eventuale riferimento alla consultazione referendaria di cui al presente articolo può avere luogo solo in programmi di carattere informativo, e con le cautele di cui all'art. 7 della presente delibera.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella Valle

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della Valle ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* di cui all'art. 1 può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5 della presente delibera. Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6 della presente delibera, su richiesta dell'interessato;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) i comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della Valle;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, ed avere chiesto al comitato regionale per le comunicazioni della Valle (d'ora in avanti: CORECOM), entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il CORECOM valuta la rilevanza regionale dei richiedenti ed il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. La RAI predispone e trasmette nella Valle schede televisive e radiofoniche che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Le schede danno conto altresì delle caratteristiche peculiari ed innovative dell'attuale consultazione referendaria. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse in orari di buon ascolto, prima e dopo i principali notiziari. Esse sono altresì inoltrate al CORECOM ed alla commissione.

2. La RAI è altresì invitata a far sì che le peculiari caratteristiche della consultazione referendaria programmata nella Valle siano divulgate anche attraverso notiziari nazionali.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento ai *referendum* del 18 novembre 2007, la RAI organizza e trasmette nella Valle Tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;

c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 17 e domenica 18 novembre 2007.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare

ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dichiarano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente CORECOM.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

Programmi dell'accesso

1. Nella programmazione dell'Accesso regionale nella Valle, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, non possono avere luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione alla commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi al CORECOM ed alla Commissione parlamentare.

2. Il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 11.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2007

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

07A09282

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Abelcet»

Estratto determinazione UPC 6486 del 12 settembre 2007

Specialità medicinale: ABELCET.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della societa Cephalon LTD. con sede in The Magdalen Centre, Oxford Science Park, Oxford - Oxfordshire, Gran Bretagna, rappresentata dalla società Cephalon S.r.l., con sede in Piazza G. Marconi, 25, Roma, con codice fiscale 04936501008.

Confezione A.I.C. n. 033002015 - Confezione A.I.C. n. 033002015 - «5mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 20 ml.

È ora trasferita alla società: Cephalon S.r.l., con sede in piazza G. Marconi, 25, Roma, con codice fiscale 04936501008.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Transitol».

Estratto provvedimento UPC/lII 3259 del 2 ottobre 2007

Specialità medicinale: TRANSITOL.

Confezioni: autorizzazione all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pharmasearch LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0263/001/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del tipo di polipropilene usato nel confezionamento primario.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zomacton».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3260 del 2 ottobre 2007

Specialità medicinale: ZOMACTON.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0016/002/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: prolungamento della shelf-life del principio attivo da 12 mesi a -20 ºC a 36 mesi -70 ºC.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09233

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Begrivac».

Estratto provvedimento UPC/II/3261 del 2 ottobre 2007

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Aggiornamento del GMP relativamente all'officina di produzione Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co KG, Marburg, Germania.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Tiefenbacher».

Estratto provvedimento UPC/II/3262 del 2 ottobre 2007

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA TIEFENBACHER.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Alfred E. Tiefenbacher GmbH & CO. KG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0311/001-003/II/003.

Tipo di Modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del DMF del principio attivo da parte del produttore Medichem S.A. (Spagna).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Skeltil».

Estratto provvedimento UPC/II/3263 del 2 ottobre 2007

Specialità medicinale: SKELTIL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0102/001/W001,W02, W03.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Aggiornamento della parte II del dossier a seguito dell'autorizzazione di un nuovo fornitore del materiale del confezionamento primario.

Eliminazione di due test a seguito del post approval stability study protocol.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09237

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Boostrix».

Estratto provvedimento UPC/II/3264 del 2 ottobre 2007

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Utilizzo del bulk di antigene privo di conservante (rimozione del 2-fenossietanolo) e cambio della sorgente del materiale grezzo da origine animale a non animale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Doxazosina Merck Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/3278 del 10 ottobre 2007

Specialità medicinale: DOXAZOSINA MERCK GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 037829013/M - «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037829025/M - «4 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0149/001-002/II/001.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e conseguenti modifiche al foglio illustrativo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A09235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Arimidex».

Estratto provvedimento UPC/II/ 3279 del 10 ottobre 2007

Specialità medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 031809015/M - 28 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809027/M - 30 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809039/M - 84 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809041/M - 20 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809054/M - 100 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809066/M - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca UK Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/II/046, UK/H/0111/001/II/047, UK/H/0111/001/II/044.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 5.3.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Metvix».

Estratto determina /II/3280 del 10 ottobre 2007

Specialità medicinale: METVIX.

Confezione: A.I.C. n. 035995012/M - Tubo da 2 di crema 160 mg/g.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0266/001/II/018.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: estensione dell'indicazione per il trattamento del carcinoma a cellule squamose in situ (malattia di Bowen) laddove l'asportazione chirurgica sia considerata un'alternativa meno appropriata.

Ulteriori modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4.

Alle seguenti condizioni: variazione del regime di fornitura da OSP1 a USPL con regime di rimborsabilità H.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Naropina».

Estratto determina /II/3281 del 10 ottobre 2007

Specialità medicinale: NAROPINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032248015/M - «2» 5 Polyamp 2 mg/ml 10 ml;

A.I.C. n. 032248027/M - «2» 5 Polyamp 2 mg/ml 10 ml blister;

A.I.C. n. 032248041/M - «2» 5 Polyamp 2 mg/ml 20 ml;

A.I.C. n. 032248054/M - «2» 5 Polyamp 2 mg/ml 20 ml blister;

A.I.C. n. 032248078/M - «2» 5 Polybag 2 mg/ml 100 ml blister;

A.I.C. n. 032248080/M - «2» 5 Polybag 2 mg/ml 200 ml blister.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0104/001/II/043.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: Aggiunta indicazione terapeutica: Estensione dell'uso pediatrico per includere un più ampio range di età per il blocco epidurale caudale singolo (0-12 anni) e l'infusione epidurale continua fino a settantadue ore nei neonati e nei bambini fino a 12 anni. Ulteriori modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 4.9 e 5.2.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le modifiche relative al foglio Illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A09231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcuni medicinali.

Estratto provvedimento UPC/I/6633 dell'11 ottobre 2007

Tipo di modifica: variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROVVEDIMENTO UPC N. 6633 DEL 11/10/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
MERCK S.P.A.	SUPRATIROX	DE/H/0284/001-008/IA/002
MERCK S.P.A.	SUPRATIROX	DE/H/0284/001-008/IA/001
MERCK S.P.A.	SUPRATIROX	DE/H/0284/001-008/IB/004
EG S.P.A.	LORATADINA EG	NL/H/0297/002/IA/006
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	NIQUITIN	UK/H/0287/001-003/IB/035
MERCK S.P.A.	LODOZ	FR/H/0196/001/IA/031
SANDOZ S.P.A.	ENALAPRIL SANDOZ	DK/H/0179/002,004/IA/024
SANDOZ S.P.A.	FENTANIL SANDOZ	DE/H/0765/002-005/IA/008
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/003/IA/047
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/003/IA/049
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/003/IA/055
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/003/IA/051
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/003/IA/048
ASTRAZENECA S.P.A.	NEXIUM	SE/H/0211/003/IA/050
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	LUCEN	SE/H/0251/003/IA/049
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	LUCEN	SE/H/0251/003/IB/050
ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.	LUCEN	SE/H/0251/003/IB/051
SIMESA S.P.A.	AXAGON	SE/H/0234/003/IB/048
MEDA A.B.	MUSE	UK/H/0272/001-004/IA/025
ANGENERICO S.P.A.	SERTRALINA ANGENERICO	DK/H/0680/001-002/IA/012
SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH	DUODOPA	SE/H/0415/001/IA/013
B. BRAUN MELSUNGEN AG	PROPOFOL B.BRAUN	DE/H/0185/001-002/IB/023
B. BRAUN MELSUNGEN AG	PROPOFOL B.BRAUN	DE/H/0185/001-002/IB/022
N.V. ORGANON	IMPLANON	NL/H/0150/001/IA/023
ARROW GENERICS LTD	MARXIDE	DK/H/0703/002-003/IA/012
UCB PHARMA S.P.A.	XYZAL	DE/H/0299/001-002/IA/031
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	COMBIGAN	UK/H/0807/001/IA/004
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	CONTRAMAL	DE/H/0108/002-004/IB/022
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	CONTRAMAL	DE/H/0108/002-003/IB/021
PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	CONTRAMAL	DE/H/0108/002-004/IB/023
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	MOBIC	FR/H/0101/007/IB/059
SOLVAY PHARMA S.P.A.	TIARTAN	DE/H/0382/001/IA/009
LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	SOLOSA	NL/H/0101/001-005/IA/042
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IA/066
WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	GLIMEPIRIDE WINTHROP	NL/H/0622/001-005/IA/015
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IA/071
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IA/067
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IA/068
IVAX FARMACEUTICI S.R.L.	FLUTICASONE IVAX	UK/H/0810/001/IB/004
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IA/070
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IA/069
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMEGAN	DE/H/0523/001-002/IA/013
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMEGAN	DE/H/0523/001-002/IA/016
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMEGAN	DE/H/0523/001-002/IA/012
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IA/015
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMEGAN	DE/H/0523/001-002/IA/015
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IA/011
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IA/012

PROVVEDIMENTO UPC N. 6633 DEL 11/10/07

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
LUXEMBOURG S.A.		
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	PLAUNAZIDE	DE/H/0524/001-002/IA/014
ALLERGAN S.P.A.	ACULAR	IE/H/0101/001/IA/007

07A09241

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Gadovist»

Estratto provvedimento di smaltimento scorte n. 218

Specialità medicinale: GADOVIST.

Società: Bayer S.p.a.

Oggetto: Provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità «Gadovist»:

034964104/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 15 ml;

034964116/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 30 ml;

034964128/M - «1,0 mmol/ml» flacone per infusione da 65 ml;

034964130/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 7,5 ml;

034964142/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 5 ml;

034964155/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 7,5 ml;

034964167/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 10 ml;

034964179/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 15 ml;

034964181/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 20 ml,

possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 21 ottobre 2007, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/3184 del 3 luglio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2007 senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A09243

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aG-215/2007 del 17 ottobre 2007 è stata sospesa, ai sensi dell'art 146 e dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Udine, Viale dell'Industrie, 7, rilasciata alla Società AIR Liquide Sanità Service S.p.a.

07A09244

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agradil»

Con la determinazione n. aRM-157/2007-8055 del 18 ottobre 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: AGRADIL;

confezione n. 024751012;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 20 capsule.

07A09245

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Optiray».

Con la determinazione aRSM - 74/2007-2582; del 23 ottobre 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco: OPTIRAY:

confezione 027674112;

descrizione: «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

confezione 027674100;

descrizione: «160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

confezione 027674098;

descrizione: «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

confezione 027674086;

descrizione: «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

confezione 027674074;

descrizione: «240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

confezione 027674050;

descrizione: «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml;

confezione 027674023;

descrizione: «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 30 ml;

confezione 027674011;

descrizione: «320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Tyco Healthcare Italia S.p.A., Via Rivoltana, 2/D - Segrate - 20090 (Milano).

07A09318

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Remegel».

Con la determinazione aRSM - 75/2007-2294, del 23 ottobre 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco: REMEGEL:

confezione 028763062;

descrizione: 3 stick 8 tav. masticabili, 800 mg;

confezione 028763050;

descrizione: 8 tavolette masticabili morbide, 800 mg;

confezione 028763047;

descrizione: 5 tav. masticabili morbide, 800 mg;

Ditta titolare A.I.C.: SSL Healthcare Italia S.p.A., via Marco Emilio Lepido, 178/5 - Bologna - 40132 (Bologna).

07A09317

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 76/2007-913; del 23 ottobre 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali.

Farmaco: CORVALGAN:

confezione: 033011053;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse.

confezione: 033011040;

descrizione: «4 mg compresse divisibili» 60 compresse.

Farmaco: SIDOMOL:

confezione: 033621032;

descrizione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse rilascio controllato;

confezione: 033621018;

descrizione: «4 mg compresse divisibili» 60 compresse divisibili.

Ditta titolare A.I.C.: Therabel Gienne Pharma S.p.A., via Lorenteggio, 270/A - Milano - 20146 (Milano)

07A09316

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione UPC n. 6487 del 12 settembre 2007 dell'AIFA
(estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2007)

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 26, seconda colonna, dopo le parole: «*Estratto determinazione UPC n. 6487 del 12 settembre 2007*» si intendono riportati i seguenti periodi:

«La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Crinos S.p.A., con sede in via Pavia, 6 - Milano, con codice fiscale 03481280968.

Specialità medicinale: PREXITEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036677019 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677021 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677033 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677045 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677058 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677060 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677072 - "0,2 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677084 - “0,2 mg compresse rivestite con film” 400 (20×20) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036677096 - “0,2 mg compresse rivestite con film” 400 (10×40) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036677108 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677110 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677122 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677134 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677146 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677159 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677161 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677173 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 400 (20×20) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036677185 - “0,3 mg compresse rivestite con film” 400 (10×40) compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 036677197 - “0,4 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 036677209 - “0,4 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;».

07A09246

Comunicato relativo all’estratto della determinazione AIC/N/T n. 1768 del 3 settembre 2007 dell’Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale “Flutamide RK”». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2007).

Nell’estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2007, alla pag. 58, prima colonna, dove è scritto: «Confezione: A.I.C. n. *03570011* - “250 mg compresse rivestite con film” 30 compresse», leggasi «Confezione: A.I.C. n. *035570011* - “250 mg compresse rivestite con film” 30 compresse.».

07A09315

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-256) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00